

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Jura novit curia e chiesto: si deve vedere il bene finale della vita.

La ratio dell'art. 112 è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi, esigenza, questa, che non può ritenersi in alcun modo frustrata allorquando il bene della vita accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poste a fondamento della pretesa.

Tribunale di Trani, ordinanza del 28.5.2013

...omissis...

A parere del Collegio, il reclamo è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, essendo l'impianto di videosorveglianza collegato ad un istituto di vigilanza privata (la V), che può visionare in tempo reale le immagini (ed eventualmente custodirle per metterle a disposizione delle forze di polizia), ricorre il presupposto di cui all'art. 5), comma tre, del richiamato D.Lgs. n. 196 del 2003, posto che il consentire l'accesso alle immagini da parte di terzi integra, indubitabilmente, una comunicazione

sistematica ovvero una diffusione dei dati personali a terzi (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), del Codice).

Dunque, il codice privacy si applica e, a tal fine, trovando applicazione la disciplina del codice, il trattamento di dati può essere effettuato - difettando il consenso preventivo dell'interessato e uno dei presupposti di liceità di cui agli artt. 23 e 24 del codice - solo tramite l'istituto del bilanciamento di interessi, previsto dall'art. 24, comma 1, lett. g del codice, nella specie per perseguire fini di tutela delle persone e dei beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e così continuando.

Nel concreto, nessun dubbio, sulla base della documentazione prodotta, che parte reclamante abbia provato un nesso causale fra l'installazione dell'impianto di video-controllo e gli atti di vandalismo, danneggiamento, furto e rapina subiti (e denunciati), per cui può sicuramente apprezzarsi, in termini di balancing tra gli opposti interessi, un interesse legittimo della parte a tutelare beni e persone da possibili ulteriori aggressioni, furti o rapine rispetto a quelle già subite, non potendosi peraltro dubitare della concorrente funzione preventiva del ricorso a un sistema di videosorveglianza.

In altri termini, la collocazione cronologica degli episodi di furto e di danneggiamento conferma la fondatezza del ricorso ad un impianto che, oltre a consentire l'eventuale individuazione dei responsabili di ulteriori atti criminosi, è intrinsecamente dotato di efficacia dissuasiva.

In tal senso, non v'è dubbio che, operando un bilanciamento dei contrapposti interessi, sussista l'interesse del reclamante a mantenere un sistema di videosorveglianza collegato ad un istituto di vigilanza privato, avendo subito precedente rapina e danneggiamento anche alla propria abitazione.

Ciò posto, va però osservato come il Garante (v. provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile del 2010, che riprende e sostituisce quello del 29 aprile 2004) abbia tuttavia chiarito che l'installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condomini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), richieda comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi.

In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini.

In secondo luogo, il Garante, per legittimare la videosorveglianza, ha richiesto la cd. valutazione di proporzionalità, da effettuare in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).

Ora, se nel concreto parte reclamante ha sicuramente, con la documentazione prodotta, dimostrato l'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (contro aggressioni e furti subiti) e l'insufficienza degli altri sistemi di protezione adottabili (c.d. principio di proporzionalità), dall'altro lato, non ha però dimostrato di aver rispettato le prescrizioni del Garante in punto di rispetto dei propri spazi di esclusiva pertinenza; ed invero, le telecamere installate sulla porta di accesso consentono - per espressa ammissione dello stesso reclamante - la ripresa dell'angolo visuale delle scale e del pianerottolo comune, oltre che della porta di accesso dell'abitazione posta di fronte alla propria unità immobiliare del quarto piano.

Tale essendo la posizione delle telecamere, essa può essere sì consentita, ma solo per riprendere l'angolo visuale della propria porta di accesso e null'altro, con esclusione di ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relativa al pianerottolo, scale e porta dell'altra abitazione.

Ed invero, il condominio è un luogo in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.

In conclusione, nell'ottica del cd. *balancing costituzionale*, se la videoripresa di sorveglianza non può, nella specie, essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela, è necessario altresì che la stessa non comprometta i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere.

Sulla base delle superiori considerazioni, il reclamo deve essere accolto, ma nel senso di imporre alla parte reclamante di rispettare le prescrizione del Garante in tema di ripresa di angolo visuale limitato agli spazi di propria pertinenza, in modo da escludere dall'angolo visuale delle telecamere la possibilità di ripresa del pianerottolo, della porta di accesso all'abitazione della reclamata, delle scale.

Né può ritenersi che non possa accedersi ad un provvedimento diverso da quello invocato (rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.), posto che, a ben vedere, la ratio dell'art. 112 è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento

domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi, esigenza, questa, che non può ritenersi in alcun modo frustrata allorquando il bene della vita accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poste a fondamento della pretesa (v. le numerose applicazioni che del principio suddetto sono state fatte dalla Suprema Corte con le sent. 3213-82, 11764-92, 1508-94, 8034-94, 8520-94, 11157-96). Non avrebbe consistenza, invero, il rilievo di mutamento della causa petendi posta a base della originaria domanda di rimozione delle telecamere, sia perché è del tutto arbitrario sostenere che la reclamata, nel chiedere inizialmente detta rimozione, avesse inteso prescindere dalla normativa in materia di privacy e videosorveglianza (non comprendendosi altrimenti a quale altro titolo avrebbe potuto avanzare quella richiesta), sia perché, come già accennato prima, la causa petendi non è rappresentata dalle ragioni giuridiche della pretesa, bensì dall'insieme delle circostanze di fatto addotte a fondamento di essa, circostanze che è compito del giudice, secondo il principio iura novit curia, **inquadrare e qualificare dal punto di vista del diritto.**

In definitiva parte reclamante ha sicuramente diritto all'installazione della telecamera, ma essa deve rispettare le prescrizioni del Garante in materia di videosorveglianza nell'ambito degli spazi condominiali comuni, in modo da limitare l'angolo visuale esclusivamente allo spazio di propria pertinenza (porta dell'abitazione).

La novità e la peculiarità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

- 1) Accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma dell'ordinanza impugnata:
 - a) accoglie per quanto di ragione la domanda cautelare d'urgenza spiegata da M.R. dinanzi al giudice di prime cure a tutela della propria riservatezza e, per l'effetto:
 - b) dispone che parte reclamante adotti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di limitare l'installazione della telecamera sulla propria pertinenza dell'abitazione, mantenendo l'angolazione ristretta alla visuale del proprio spazio di pertinenza (porta di accesso alla propria abitazione), con totale esclusione dall'angolo visuale di ogni parte comune (ovvero pianerottolo, scale comuni) e della porta di accesso all'abitazione della reclamata;

2) compensa integralmente tra le parti le spese della doppia fase cautelare.

Così deciso in Trani, il 24 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile